Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCXXVII seduta pubblica per martedì 19 settembre 1978, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interpellanze e interrogazioni.

(7344)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1978, n. 530.

Esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 27 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 21 gennaio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — OSSOLA — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 46

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO HONDUREGNO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALL'HONDURAS.

IL GOVERNO ITALIANO
ED
IL GOVERNO HONDUREGNO

Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere un accordo veterinario per l'importazione in Italia dall'Honduras di carni equine e bovine.

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica dell'Honduras si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorità italiane per l'importazione dall'Honduras di carni refrigerate e congelate di animali domestici appartenenti alla specie equina e bovina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante.

Articolo 2.

Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario centrale della Repubblica dell'Honduras invierà, periodicamente e con tempestiva regolarità, i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffusive degli animali nonchè tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti.

In particolare, sarà segnalata per via telegrafica l'insorgenza di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, peste equina, encefalomieliti equine.

L'informazione telegrafica sarà integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla località di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per la sradicazione della malattia stessa.

Articolo 3.

In caso di insorgenza, nel territorio della Repubblica dell'Honduras di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini (blue tongue), peste equina, o in caso di insorgenza di un nuovo morbo grave e contagioso, come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano può vietare l'importazione di carni dall'intero territorio nazionale o da determinate aree geografiche dello stesso.

Articolo 4.

Il presente accordo è soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi secondo le rispettive disposizioni interne ed entrerà in vigore all'atto dello scambio, il più presto possibile, degli strumenti di ratifica nella città di Tegucigalpa.

In ordine agli impegni derivanti all'Italia dall'appartenenza alla Comunità economica europea, il presente accordo cesserà di essere operante dal momento che le condizioni e le garanzie in esso previste non risultino più conformi al regime sanitario stabilito dalla C.E.E. per l'importazione di animali e di carni dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

FATTO a Tegucigalpa, addì ventisette del mese di gennaio 1977 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica honduregna
P. CALLEJAS

Per il Governo della Repubblica italiana
Franco FOSCHI

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO-SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS DI CARNI EQUINE E BOVINE.

Articolo 1.

Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono:

a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorità centrale competente idonei alla esportazione, in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli 1, 2, 3, dell'allegato *A*; se trattasi di carni equine, in tali macelli non siano stati constatati casi di encefalomieliti equine nel giorno di macellazione;

b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Honduras. Sarà comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica dell'Honduras introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti;

c) essere state ottenute da animali provenienti da allevamenti nei quali, come pure negli allevamenti contermini, non si è verificato da almeno novanta giorni prima del trasferimento al macello alcun caso di:

brucellosi bovina, se trattasi di carni bovine;
encefalomieliti equine, se trattasi di carni equine;

d) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e nei laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera *a*) conformemente alle disposizioni degli allegati *A* e *B*;

e) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani ed atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato *B*;

f) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato *B* e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

g) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

h) essere munite di bollo, in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato *C*;

i) essere manipolate, disossate, sezionate, imballate, conservate e spedite in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato *B* e del capitolo IX dell'allegato *C*;

j) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'allegato *C*;

l) essere state conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dall'autorità centrale competente e posti sotto controllo veterinario, quando si tratti di carni congelate ottenute negli stabi-

limenti di cui alla precedente lettera *a*), ma conservate in depositi frigoriferi situati al di fuori di detti stabilimenti, in attesa dell'ulteriore spedizione; in detti depositi è fatto divieto di manipolare le carni destinate in Italia;

m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.

Articolo 2.

Non possono, inoltre, essere destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute:

1) da animali macellati d'urgenza;

2) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di turbercolosi sia la presenza di uno o più cistercerchi;

3) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonale naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo.

E' parimenti vietata l'esportazione di:

parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonchè malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera *e*);

carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali;

carni immature;

carni trattate con sostanze coloranti e conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilità, o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche di conservazione non ineccepibili.

Articolo 3.

Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, come pure i depositi frigoriferi di cui alla lettera *l*) del surrichiamato art. 1, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale.

L'autorità competente della Repubblica dell'Honduras notificherà, per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanità l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste:

lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso;

lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto;

lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate;

lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto;

lista n. 5: depositi frigoriferi per lo stoccaggio di carni congelate con o senz'osso, riconosciuti idonei.

L'autorità centrale competente della Repubblica dell'Honduras potrà proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della sanità modifiche alle sopraccitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dagli stabilimenti proposti è subordinata all'accettazione da parte del Ministero italiano della sanità notificata alle competenti autorità honduregne per i conseguenti canali diplomatici.

L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali è assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio).

Il Ministero italiano della sanità può disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo honduregno, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.

Articolo 4.

Le carni che all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora ciò non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare.

Il motivo del respingimento sarà annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.

Articolo 5.

Le carni provenienti e originarie dalla Repubblica dell'Honduras possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni:

A) *Carni equine (cavallo, asino, mulo), refrigerate o congelate*:

con osso in:

quarti anteriori;

quarti posteriori;

quarti posteriori tipo pistola;

cosciotti in un sol pezzo;

senza osso in:

quarti anteriori, interi o divisi in non più di tre pezzi ricomponibili;

quarti posteriori, interi o divisi in non più di tre pezzi ricomponibili;

cosciotti in un sol pezzo;

filetti.

B) *Carni bovine refrigerate o congelate*:

con osso in:

mezzene;

quarti compensati;

quarti anteriori;

quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorso-lombare);

quarti posteriori;

quarti posteriori tipo pistola;

cosce;

gambe;

avambracci;

regioni dorso-lombari;

lombata;

regione del garrese e parte della regione della spalla;

senza osso in involucro plastico sotto vuoto e non in:

quarti anteriori, interi o divisi in non più di cinque pezzi ricomponibili;

quarti posteriori, interi o divisi in non più di tre pezzi ricomponibili;

cosce, intere o divise in non più di quattro pezzi merceologicamente definiti;

spalle, intere o divise in non più di tre pezzi merceologicamente definiti;

regione del garrese e parte della regione della spalla;

regione del fianco e dell'addome;

gambe in un sol pezzo;

avambracci in un sol pezzo;

regioni dorso-lombari, intere o divise in non più di tre pezzi (filetti, controfiletti, lombate);

guancioli (muscoli masseteri), congelati;

costelli (muscoli diaframmatici), congelati.

Le carni di vitello, il cui peso in carcassa sia inferiore ad 80 kg, possono essere importate solamente in:

carcasse scuoiate;

mezzene e quarti.

C) *Carni bovine disossate cotte congelate*:

in pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare.

E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni:

i sottoprodotti della macellazione;

i ritagli e le rifilature (trimmings) nonché parti non comprese nei tagli definiti alla precedente lettera *B*, come pure i muscoli intercostali, diaframmatici e masseteri.

D) *Frattaglie*:

L'importazione delle frattaglie per uso alimentare è consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a:

per la specie equina: lingue, cuori, fegati;

per la specie bovina: cervelli, timo, lingue, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code o zampe.

Le autorità centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorità honduregne, tagli di carni diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.

Articolo 6.

Ai sensi del presente accordo si intende per:

a) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dalle autorità sanitarie competenti dello Stato esportatore;

b) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle;

c) *frattaglie*: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

d) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

e) *confezionamento*: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale;

f) *imballaggio*: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni già confezionate, in conformità della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.

ALLEGATO 1

Certificato n. . . . .

REPUBBLICA . . . . .

Ministero di . . . .

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA'
per le carni refrigerate o congelate destinate alla esportazione verso l'Italia

I) *Identificazione delle carni*:

Carni refrigerate, congelate (1)
con osso, disossate (1)

Carni di . . . . . (specie di animale)

Natura e tipo dei pezzi e tagli . . . . (denominazione anatomica o merceologica)

Natura e tipo dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi . . . . .
Numero dei colli . . . .
Peso netto totale della spedizione kg . .

II) *Provenienza delle carni*:

Stabilimento di . Nr. . . . (1)
Deposito frigorifico di . . Nr. . . (1)

III) *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . . .
con il seguente mezzo di trasporto:

Camion . . Vagone n. . . . . . (sigla e numero di targa)
Nave . . . Aereo . . . (nome della nave) (numero del volo)
Nome e indirizzo dell'esportatore . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . .
. . . .

IV) *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

a) le carni sopraindicate, — le etichette fissate agli imballaggi delle carni sopraindicate — (1) recano i bolli sanitari previsti dal vigente accordo veterinario italo-honduregno;

b) le carni sopraindicate:

sono state ottenute da animali provenienti dagli allevamenti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 dell'elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie allegato al vigente accordo italo-honduregno;

sono state ottenute in macelli e laboratori di sezionamento ufficialmente riconosciuti e nei quali non è stato constatato alcun caso di encefalomielite equine nel giorno della macellazione (se trattasi di carni equine);

sono state sottoposte con esito favorevole ad ispezione veterinaria effettuata in conformità delle disposizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-honduregno e riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

sono state ottenute, manipolate, sezionate, disossate (1) conservate e spedite conformemente alle disposizioni previste dal precitato accordo;

c) gli animali da cui provengono le carni non sono stati trattati con antibiotici (nell'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonali naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo;

d) dette carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti e non contengono residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

e) i veicoli e i mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite dal precitato accordo.

Fatto a . . . .

il . . . .

Timbro

Il veterinario ufficiale

. . . .

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO *A*

I. — *Requisiti per il riconoscimento dei macelli.*

1) I macelli devono avere:

a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si proceda alla macellazione sia di suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budelle e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non siano evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati, rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni:

pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili e disinfettati, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti liscie, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) un'areazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale, che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente. Tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi;

q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

z) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

II. — *Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento e disossamento.*

2) I laboratori di sezionamento e di disossamento devono avere:

a) un impianto frigorifero di potenzialità, capacità e struttura tali da garantire per le carni e i locali le temperature previste dal presente capitolo e dal capitolo VII dell'allegato *B*;

b) locali frigoriferi di ricezione delle carni destinate al sezionamento o al disossamento, nei quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5°C e + 1°C;

c) uno o più locali per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento, nei quali la temperatura non deve essere superiore a + 10°C durante la lavorazione delle carni e frattaglie;

d) un tunnel frigorifero ad aria forzata o ad apparecchiatura frigorifera a piastre per avere la congelazione;

e) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni congelate, nelle quali la temperatura non deve essere superiore a — 14°C;

f) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni e frattaglie refrigerate, nelle quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5°C e + 1°C;

g) locali adibiti alle operazioni di imballaggio e alla spedizione delle carni, nei quali la temperatura non deve superare i + 10°C;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

k) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiale inalterabile, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati, se ciò è reso necessario, per la loro quantità e se essi non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

l) nei locali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*):

pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

m) apparecchiature per il controllo e per la registrazione delle temperature previste, nonché per il controllo dello stato igrometrico;

n) i locali di sezionamento, disossamento e imballaggio devono essere muniti di guidovie aeree o altri dispositivi di trasporto meccanico delle carni, che consentano di evitare ogni contatto delle stesse con il suolo e con le pareti e la possibilità di percorsi a ritroso, in maniera che le operazioni di lavorazione avvengano con il rispetto delle norme dell'igiene alimentare;

o) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione di controllo veterinario;

p) dispositivi che assicurino un'areazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, una illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

r) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

s) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;

t) un impianto per l'evacuazione dell'acqua di scarico che risponda alle norme igieniche;

u) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi e utensili, come ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili;

x) idonee installazioni ed attrezzature per la produzione del vuoto e per il condizionamento, nel caso di preparazione di carni confezionate in pellicola plastica sotto vuoto;

y) idonei locali, impianti ed attrezzature, nel caso di preparazione di carni cotte congelate.

III. — *Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento.*

3) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:

a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;

c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

4) I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

5) Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

6) L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

7) L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi.

8) E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sui pavimenti dei locali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del punto 1 ed alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), del n. 2).

9) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte man mano nei recipienti di cui alla lettera *k)* del n. 2).

10) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo *A* e *B*, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitano contemporaneamente una attività che esponga le carni ad inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

11) Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

ALLEGATO *B*

IV. — *Visita sanitaria ante mortem.*

12) Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.

13) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

14) La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

15) Non possono essere macellati gli animali:

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolotici in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

V. — *Igiene della macellazione.*

16) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

17) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

18) E' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo.

19) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

20) E' vietata l'insufflazione delle carni nonché l'uso di panni per la loro ripulitura.

21) Le carcasse degli equini e dei bovini di oltre tre mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Agli equini deve essere divisa a metà, longitudinalmente, la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

22) E' vietato procedere, prima della fine della ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

23) Le carni trattenute in osservazione e sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere depositi appena possibile in appositi locali.

VI. — *Ispezione sanitaria post mortem.*

24) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

25) L'ispezione post mortem deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

26) In particolare devono essere esaminati:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) nonché le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale.

Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (lnn. portales);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (lnn. renales), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (lnn. supramammarii); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

m) la regione ombelicare e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il pre-scapolare (lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (lnn. axillares proprii et primae costae), i soprastenali (lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (lnn. cervicales profundi), i costocervicali (lnn. costocervicales), i precrurali (lnn. subiliaci), gli ischiatici (lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (lnn. iliaci et lumbales), i poplitei (lnn. poplitei).

27) Deve inoltre essere effettuata sistematicamente:

A) La ricerca dell'eventuale presenza di cisticerchi nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera *d*), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sieros;

delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili.

B) La ricerca della distomatosi nei bovini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante una incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

28) Nell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da personale ausiliario non laureato ma particolarmente addestrato nella tecnica ispettiva. La responsabilità del giudizio finale sulla commestibilità delle carni spetta solo e comunque al veterinario ufficiale.

VII. — *Norme relative alle carni destinate al sezionamento e al disossamento.*

29) Un sezionamento più esteso di quello in mezzene o in quarti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei locali del laboratorio di sezionamento e disossamento.

30) Le carni destinate all'esportazione verso l'Italia *allo stato di refrigerazione* devono essere ottenute da animali macellati da non oltre cinque giorni.

Dette carni, ad eccezione di quelle lavorate a caldo, devono essere portate dopo la macellazione:

ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 7°C se destinate alla preparazione di pezzature con osso;

ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C se destinate alla preparazione di tagli disossati, confezionati sotto vuoto o non.

Il sezionamento a caldo è ammesso a condizione che le carni siano trasportate senza rottura del carico, direttamente dal locale di macellazione al laboratorio di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.

Le carni destinate invece ad essere esportate allo *stato di congelazione*, in pezzature con osso inferiori al quarto o disossate, devono essere portate dopo la macellazione a una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 7°C, fatta eccezione per quelle lavorate a caldo.

31) Le carni refrigerate destinate al sezionamento e al disossamento, dopo essere state portate alle temperature sopra indicate, devono essere, sino al momento della loro utilizzazione, depositate e mantenute nei locali di cui alla lettera *b*) del capitolo II dell'allegato *A*.

32) Ad eccezione che nella lavorazione a caldo, la temperatura interna delle carni non dovrà superare nel corso del sezionamento, disossamento, confezionamento e imballaggio, rispettivamente:

a) i + 7°C per le carni destinate alla preparazione di pezzature con osso refrigerate o di pezzature con osso o senza osso congelate;

b) i + 4°C per le carni destinate alla preparazione di tagli disossati refrigerati, condizionati sotto vuoto o non.

33) Subito dopo la lavorazione, il confezionamento e l'imballaggio le carni destinate ad essere esportate:

allo stato di refrigerazione, devono essere stoccate e mantenute sino al momento della spedizione nelle celle di cui alla lettera *f*) del capitolo II dell'allegato *A*;

allo stato di congelazione, devono essere congelate nei locali di cui alla lettera *d*) del capitolo II dell'allegato *A* e successivamente stoccate nelle celle di cui alla lettera *e*) del capitolo II del predetto allegato *A*.

34) Le carni bovine cotte congelate devono essere sottoposte ad un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno 65°C raggiunga tutte le loro parti e successivamente sottoposte a congelazione rapida.

35) Oltre l'osservanza delle norme igieniche di cui al capitolo III dell'allegato *A*, il veterinario ufficiale deve effettuare:

a) il controllo, all'inizio di ogni fase di lavorazione, della pulizia e della disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché dell'igiene del personale;

b) il controllo all'inizio di ogni fase di lavorazione dello stato di conservazione delle carni destinate al sezionamento e al disossamento;

c) periodici controlli di laboratorio sulle carni, sui locali, sulle attrezzature e utensili, recipienti e acque di erogazione.

ALLEGATO *C*

VIII. — *Bollatura.*

36) La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

37) La bollatura deve essere praticata a mezzo di un bollo metallico ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante, in caratteri perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

nella parte superiore la scritta in lettere maiuscole:

HONDURAS

al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o del laboratorio di sezionamento;

nella parte inferiore la scritta: INSP.

I caratteri di stampa devono avere una altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

Oltre al bollo di cui al comma precedente, le carni equine dovranno essere contrassegnate su ciascun pezzo con un bollo recante la dicitura *«* EQUINO *»* *conforme al modello riportato in allegato D*.

38) Le carcasse devono essere bollate:

quelle di peso superiore a 60 kg su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e pleura;

quelle di peso inferiore a 60 kg devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

Devono inoltre essere sempre bollati la testa, la lingua, il cuore, i polmoni e i fegati: tuttavia per i bovini di meno di tre mesi, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

39) Per le parti ricavate dalle carcasse nei locali di sezionamento e di disossamento il bollo di cui al n. 37) dovrà essere apposto su ogni pezzo o taglio di carne, fatta eccezione per le carni cotte congelate, il sego e le code.

Per i tagli congelati costituiti dai muscoli dell'avambraccio o della gamba, destinati all'industria per la trasformazione delle carni, — confezionati sotto forma di pani in sacchi di materiale plastico e successivamente imballati così come previsto all'ultimo comma del n. 43) —, il bollo sanitario può essere apposto su un'etichetta solidamente fissata con un piombo al sacco di plastica, al momento della chiusura.

40) La bollatura può essere effettuata a inchiostro o a fuoco: per la bollatura a inchiostro può essere usato esclusivamente il metilbioletto.

I fegati devono sempre essere bollati a fuoco.

IX. — *Confezionamento e imballaggio.*

41) I materiali impiegati nel confezionamento ed imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare:

essere tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante la manipolazione ed il trasporto.

42) Le carni congelate in carcasse, mezzene e quarti con osso indicati all'art. V del presente accordo, refrigerati e congelati devono essere imballati in doppio involucro costituito:

all'interno da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

all'esterno, da juta, cotone o da altro materiale corrispondente.

Le code, zampe, gli stomachi, e le trippe congelati devono essere:

a) avvolti direttamente in involucro costituito da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

b) successivamente imballati in cartoni, casse, sacchi, o altro idoneo contenitore.

43) Le carni refrigerate e congelate *con osso*, in tagli diversi da quelli indicati al precedente n. 42) e le carni refrigerate o congelate *senza osso*, i cervelli, il timo, le lingue, i cuori, i reni ed i fegati, devono essere:

a) avvolte direttamente per ogni singolo pezzo subito dopo il sezionamento o il disossamento in un involucro trasparente, incolore, inodore, imputrescibile;

b) successivamente imballate in cartoni o casse, ogni cartone o cassa deve contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Le carni congelate senz'osso costituite da un quarto intero o diviso in non più di cinque pezzi ricomponibile, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo, oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente, inodore, imputrescibile e successivamente imballate in cartone, casse o sacchi che devono contenere un singolo quarto.

Le carni congelate senz'osso costituite da più pezzi aventi la stessa base anatomica, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente, inodore, incolore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse. Ogni cartone o cassa può contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Per i muscoli dell'avambraccio o della gamba, congelati o destinati all'industria di trasformazione della carne, condizionati in confezioni contenenti più pezzi aventi la stessa base anatomica, l'involucro di cui al precedente comma deve essere costituito da un sacco plastico che dovrà essere sigillato e l'imballaggio esterno può essere costituito da un sacco di juta o da altro idoneo materiale.

44) I cartoni, le casse, i sacchi e gli altri contenitori esterni devono essere muniti di una etichetta ben visibile ed applicata in modo tale all'imballaggio da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura.

L'etichetta, oltre il bollo sanitario di cui al precedente n. 37), deve recare le indicazioni seguenti:

denominazione e sede dello stabilimento;

denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa o delle frattaglie;

denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

45) Le carni bovine cotte congelate devono essere condizionate sotto forma di monoblocchi in involucri aventi i requisiti previsti alla lettera *a*) del precedente n. 43) e successivamente imballate in cartoni. Ogni cartone deve recare, mediante inscrizione diretta oppure su apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti:

riproduzione del bollo sanitario di cui al precedente n. 37);

dizione: « carni bovine cotte congelate »;

denominazione e sede dello stabilimento;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

46) I materiali a contatto diretto con le carni nel corso della lavorazione, conservazione e del trasporto nonché i materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione italiana.

I materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio delle carni devono essere nuovi.

X. — *Trasporto.*

47) Le carni devono essere trasportate in mezzi costituiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto:

a) una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C per le carni refrigerate;

b) una temperatura a cuore non superiore a meno 10°C per le carni e le frattaglie congelate.

In ogni caso la temperatura dei mezzi adibiti al trasporto delle carni refrigerate di cui alla precedente lettera *a*) non deve essere superiore a — 1,5°C.

48) I vagoni, gli automezzi e le stive delle navi e degli aerei destinati al trasporto delle carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni nè renderle nocive alla salute dell'uomo. Dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene e quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad una altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni e alle frattaglie congelate o alle carni refrigerate provviste di imballaggio igienico.

49) I vagoni e gli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

50) Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso vagone o automezzo o stiva di nave o di aereo.

51) La pulizia e la disifenzione dei vagoni e degli automezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

52) Durante le operazioni di carico e durante il trasporto le carni devono essere protette in modo tale da evitare ogni contatto con sostanze che possano insudiciarle o comunicare loro qualsiasi odore.

53) Le carcasse, le mezzene ed i quarti refrigerati devono essere sempre trasportati appesi.

54) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i vagoni, gli automezzi, le navi e gli aerei adibiti al trasporto nonchè le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO *D*

TIMBRATURA DELLE CARNI

Le carni equine, oltre al bollo di cui al punto 37) del capitolo VIII dell'allegato *C*, dovranno essere contrassegnate su ciascun pezzo con un bollo recante la dicitura « EQUINO », delle dimensioni di cm 8 × cm 2 (otto per due centimetri).

EQUINO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 1978.

Approvazione, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'elenco n. 3 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978 e 29 agosto 1978 con i quali — ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati, rispettivamente, l'elenco n. 1 e l'elenco n. 2

delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 6 settembre 1978, n. VI.382.25.AG/406, ha comunicato un terzo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 3 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) scuola materna « A. Franzini », Alessandria;
2) asilo infantile « Amalia Spinola », Castelnuovo Bormida (Alessandria);
3) asilo infantile « Angelo Guido Torre », Rivalta Bormida (Alessandria);
4) opera pia « Asili infantili di Alessandria », Alessandria;
5) asilo infantile di Bergamasco (Alessandria);
6) asilo infantile di Carpeneto (Alessandia);
7) asilo infantile di Molare (Alessandria);
8) asilo infantile-scuola materna, Ovigiio (Alessandria);
9) asilo infantile Bertarelli Galliani - scuola materna, Pontecurone (Alessandria);
10) scuola materna « B. Pellucchi e G. Paleari », Basaluzzo (Alessandria);
11) asilo infantile Canonico Ferrari, Tagliolo Monferrato (Alessandria);
12) asilo infantile « Carlo ed Angelo Moiso », scuola materna, Acqui Terme (Alessandria);
13) asilo infantile-scuola materna « Carlo Guasco », Solero (Alessandria);
14) asilo-scuola materna « C. Ferrando », Ovada (Alessandria);
15) asilo infantile « Coniugi Gandino-Solimano », Lerma (Alessandria);
16) ente scuola materna Corinna Ricaldone, Mirabello Monferrato (Alessandria);
17) asilo infantile « Isabella Burgonzio Villa », Rivarone (Alessandria);
18) asilo infantile Lovazzano Claudina, Carezzano (Alessandria);
19) asilo infantile « Marchese Durazzo-Pallavicini », Gabiano (Alessandria);
20) scuola materna « Maria Ausiliatrice », Occimiano (Alessandria).

Roma, addì 9 settembre 1978

Il presidente: ANDREOTTI

(7242)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria a Bregenz (Austria) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Bregenz (Austria) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Bregenz (Austria) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Bregenz (Austria) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Innsbruck.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978
Registro n. 454 Esteri, foglio n. 23

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 2.374.040.000.000, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'ultimo comma dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere previsto dal terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166635/66-AM-1 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 85, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta una emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 2.374.040.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1991;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166635/66-AM-1 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1991, legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso la amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 356.106.000, pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 178.053.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 92

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Eleuterio-Belice;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7035, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti, tutti situati nel territorio della provincia di Palermo: Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Marineo, Monreale, Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Contessa Entellina e Godrano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7246)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 24 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite la organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7247)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1978.

Norme applicative della legge 25 maggio 1978, n. 231, recante provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 231, recante provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 24 della predetta legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il decreto interministeriale in data 17 luglio 1978, che fissa i criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed applicative per rendere agevole alle imprese interessate la presentazione di idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Concessione del contributo

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 231, i cantieri sono tenuti a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) tipo della nave con riferimento al citato decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione, nonché stazza e portata lorde, abilitazione, destinazione e velocità presunta;

b) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

c) cantiere nel quale viene eseguita la costruzione dello scafo;

d) data di stipulazione del contratto, nominativo e nazionalità del committente, prezzo contrattuale ed esistenza di eventuale clausola di revisione di questo;

e) costo presuntivo complessivo della costruzione, specificando le spese per il primo armamento e per corredi e dotazioni della nave, nel limite del 5% di cui all'art. 118 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, se sostenute dal cantiere;

f) data di inizio dei lavori di costruzione e presunta data di consegna, nonché eventuale indicazione, per navi già iniziate o da iniziare entro il 1979, della esigenza di tempi tecnici particolarmente lunghi per l'ultimazione dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione del committente, se nazionale, sul previsto impiego della nave;

b) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, se già cominciati;

c) contratto di costruzione registrato, ovvero contratto registrato di prima vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere; se stipulato in lingua estera, il contratto deve essere presentato in lingua italiana con traduzione giurata;

d) certificato della competente autorità marittima attestante la lunghezza dello scafo fisso o del bacino nel quale la costruzione viene eseguita oppure il numero dei dipendenti diretti del cantiere.

Art. 2.

Corresponsione di anticipi

Il contributo non può essere riferito a lavori separati riguardanti singole parti della nave.

Per ottenere gli anticipi di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, secondo gli stati di avanzamento ivi previsti, i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, qualora non sia stato già presentato, e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

b) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della citata legge n. 878.

Alla domanda di pagamento del primo anticipo devono inoltre essere allegati:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 231, i cantieri navali debbono presentare domanda entro il termine indicato dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 878, con allegati i seguenti documenti:

1) *Navi nazionali*:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione, qualora non sia già stata presentata;

b) certificato dell'ufficio di iscrizione della nave attestante il nome o il numero, la stazza lorda, la proprietà, la data di consegna, la destinazione, l'abilitazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità, nonchè il tipo della stessa in riferimento al decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione;

c) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

d) certificato del registro italiano navale nel quale siano indicati, qualora non risultino da altro documento:

1) il peso complessivo della nave scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

3) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

4) portata lorda e velocità della nave con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

e) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della citata legge n. 878, che nulla osta al pagamento del contributo

f) tabella *A* (dati nave), tabella *B* (elementi peso nave), vistata dal registro italiano navale, tabella *C* (elementi costo nave) e tabella *D* (distinta conti ausiliari e distinta spese generali);

g) attestazione dell'ispettorato del lavoro o dell'associazione degli industriali, competenti per territorio, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della mano d'opera cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione della nave;

h) specifiche tecniche, piani generali ed ogni altro documento ritenuto utile dai cantieri o dal Ministero della marina mercantile ai fini dell'accertamento del costo di costruzione.

2) *Navi estere*:

a) i medesimi documenti indicati alle lettere *a*), *d*), *f*), *g*), *h*) del precedente n. 1);

b) certificato dell'autorità marittima nazionale o di quella consolare del paese di cui la nave batte bandiera attestante la data di consegna e la nazionalità della nave

c) certificato del registro italiano navale attestante il nome o il numero, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave ricavati eventualmente anche da documenti di altri istituti di classificazione, gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'untà, nonché il tipo della stessa in riferimento al decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione.

Art. 4.

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo.

Qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, le domande ed i documenti suddetti possono essere unificati.

In sede di accertamento del costo di costruzione il Ministero della marina mercantile verifica anche se, in base ad eventuale indicazione, ai sensi della lettera *a*) del decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione, siano necessari per la consegna tempi tecnici particolarmente lunghi.

Roma, addì 28 agosto 1978

Il Ministro: COLOMBO

(7213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi dell'11 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,85	838,85	838,90	838,85	838,80	838,80	838,95	838,85	838,85	838,85
Dollaro canadese . .	722 —	722 —	722,50	722 —	722,10	722 —	722,10	722 —	722 —	722 —
Franco svizzero	515,71	515,71	515,50	515,71	514,60	515,70	514,95	515,71	515,71	515,70
Corona danese	152,03	152,03	152,25	152,03	152 —	152 —	152,05	152,03	152,03	152 —
Corona norvegese . . .	158,61	158,61	158,65	158,61	158,60	158,60	158,65	158,61	158,61	158,60
Corona svedese . . .	187,26	187,26	187,40	187,26	187,20	187,25	187,25	187,26	187,26	187,25
Fiorino olandese . . .	384,96	384,96	385,25	384,96	384,80	384,95	384,93	384,96	384,96	384,95
Franco belga .	26,513	26,513	26,55	26,513	26,52	26,50	26,513	26,513	26,513	26,51
Franco francese	190,72	190,72	190,50	190,72	190,60	190,60	190,74	190,72	190,72	190,70
Lira sterlina . . .	1620 —	1620 —	1621,50	1620 —	1619,90	1620 —	1620,55	1620 —	1620 —	1620 —
Marco germanico .	417,38	417,38	417,75	417,38	417 —	417,35	417,52	417,38	417,38	417,35
Scellino austriaco . .	57,77	57,77	57,80	57,77	57,75	57,75	57,76	57,77	57,77	57,76
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,35	18,45	18,30	18,40	18,30	18,45	18,45	18,45
Peseta spagnola .	11,263	11,263	11,29	11,263	11,26	11,25	11,267	11,263	11,263	11,26
Yen giapponese	4,363	4,363	4,370	4,363	4,36	4,35	4,367	4,363	4,363	4,36

Media dei titoli dell'11 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	98 —
» 5 % (Beni esteri)	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,925
» 5,50 % » » 1968-83	82,525
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,575
» 9 % » » 1976-91	84 —
» 10 % » » 1977-92	87,775

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,550
» » » » 1-10-1979	101,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,750
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,900
» » » 10 % 1- 1-1981	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,90
Dollaro canadese	722,05
Franco svizzero	515,33
Corona danese	152,04
Corona norvegese	158,63
Corona svedese	187,225
Fiorino olandese	384,945
Franco belga	26,513
Franco francese	190,73
Lira sterlina	1620,275
Marco germanico	417,45
Scellino austriaco	57,765
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	11,265
Yen giapponese	4,365

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di anatomia ed istologia patologica, di clinica ostetrica e ginecologica e di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia ed istologia patologica;
2) clinica ostetrica e ginecologica;
3) semeiotica chirurgica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7301)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Gammacano terra dell'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammacano terra concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7187)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cariotox dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cariotox concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7188)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Gruppo agricoltori di Ploaghe », in liquidazione.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1978, il dott. Erasmo Meloni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Gruppo agricoltori di Ploaghe », in Ploaghe (Sassari), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 30 novembre 1972, in sostituzione del rag. Salvatore Secchi.

(7203)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Costruire », in Alghero, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1978, il dott. Erasmo Meloni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Costruire », in Alghero (Sassari), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 giugno 1975, in sostituzione del geom. Stefano Sau.

(7204)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3194/S)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(3195/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di nefrologia, con annesso servizio di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di medicina malattie infettive (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(3196/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3193/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3192/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3199/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di aiuto di radiologia (di cui uno presso l'ospedale « S. Santorio »);

un posto di assistente di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3200/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SEBASTIANO » DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, direzione amministrativa, dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(3191/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(3204/S)

OSPEDALE DI MAREMMA DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(3209/S)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(3208/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **25.**

Modifiche allo statuto della comunità montana Alto Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 18 dello statuto della comunità montana « Camastra Alto Sauro » viene aggiunto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, il seguente comma:

« Il segretario roga i contratti nell'esclusivo interesse della comunità ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **26.**

Modifica alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, recante norme per la istituzione dell'ente di sviluppo in Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo riportato sotto la lettera g) dell'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, è sostituito come segue:

« altri atti per i quali leggi statali o regionali prevedano espressamente l'obbligo dell'approvazione ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **27.**

Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge regionale detta norme di organizzazione e di spesa relative alle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 2.

Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate ad eccedere il numero massimo di sedute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fino allo esaurimento di tutte le istanze precedenti.

Art. 3.

Ai sanitari componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile è corrisposto il gettone di presenza integrativo di L 5000 a seduta, oltre il compenso di L 1000 per ogni accertamento diagnostico.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente legge, valutabile in L 15.000.000, farà carico per l'esercizio 1978 al cap. 550 del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli esercizi successivi allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **28.**

Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificazione dei suoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

I comuni della Basilicata, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

Art. 2.

I comuni, con delibera consiliare, provvedono:

1) alla determinazione dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione che non possono comunque essere inferiori ai costi di base regionali previsti nella allegata tabella *A*, ridotti:

a) del cinquanta per cento per i comuni con popolazione fino a duemila abitanti;

b) del quaranta per cento per i comuni con popolazione da duemila a diecimila abitanti;

c) del trenta per cento per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

d) del settanta per cento, sessanta per cento e cinquanta per cento per gli insediamenti artigianali, industriali, turistici, commerciali e direzionali localizzati nelle rispettive categorie di comuni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*);

e) applicando, per le costruzioni destinate a residenza, i coefficienti di adeguamento di cui alle allegate tabelle *B* al costo base regionale percentualmente ridotto nelle misure sopra indicate;

2) alla determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri di cui alle tabelle *C* allegate, ai propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione come innanzi determinati.

I comuni determinano i propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione in conformità ai criteri adottati dalla Regione per la determinazione dei costi base indicati nelle tabelle *A*, tenendo conto inoltre:

del livello di urbanizzazione generale;

del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;

dell'andamento demografico della popolazione;

del valore delle aree determinate secondo i valori medi di espropriazione aumentati del 50 per cento.

Ai fini delle precedenti determinazioni i dati di popolazione si intendono riferiti alle risultanze anagrafiche del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza, in ogni caso, delle seguenti disposizioni:

a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;

b) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

c) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge possono essere aggiornate di anno in anno, con provvedimento del consiglio regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di nuovi indirizzi programmatici della Regione ovvero in vista di una diversa classificazione dei comuni.

Ai fini di tale aggiornamento gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i singoli comuni possono far pervenire osservazioni e proposte.

I comuni debbono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che vengono aggiornate le suddette tabelle. I comuni inoltre possono procedere a nuova determinazione, nell'ambito della variabilità prevista dalle tabelle, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 4.

Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione.

Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti delle superfici di ciascun piano, delimitate dalla muratura perimetrale esterna, per l'altezza relativa al piano stesso misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

Per la parte di edificio interrato o parzialmente interrato (almeno due pareti controterra) il volume viene valutato nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo.

Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio che non possono trovare organica sistemazione all'interno dell'edificio stesso, quali extra-corsa degli ascensori, torrino vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.

Sono inoltre esclusi dal calcolo dei volumi i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato ad uso pubblico, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline soggette al pubblico uso e gli elementi di carattere ornamentale.

Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonchè alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa la superficie utilizzabile con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservato agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

Le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente.

L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio della concessione.

Art. 6.

Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

Per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali vanno esclusi i contributi sugli oneri di urbanizzazione relativi alle attrezzature che siano realizzate con i fondi statali previsti dalla legge n. 183 del 2 maggio 1976 o da analoghi provvedimenti per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Nel provvedimento di concessione il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al comune ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il sindaco dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata nella deliberazione comunale di cui al precedente art. 2, primo comma, e con le eventuali modalità di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

L'avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l'ammontare del contributo richiesto a norma dell'art. 5 e dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

I termini per l'inizio dei lavori decorrono comunque dalla data dell'avviso di cui al precedente terzo comma.

Il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta decadenza della concessione, e in tal caso la relativa domanda s'intende come non presentata anche agli effetti dell'applicazione del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Prima di procedere all'espropriazione il sindaco deve ingiungere all'avente titolo di provvedere, entro centottanta giorni, a richiedere la concessione o ad adempiere a quanto previsto al precedente comma.

Art. 8.

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico estimativo in base alla tariffa dei prezzi unitari del genio civile e dall'offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi.

Unitamente a tale invito il sindaco, anche ai fini dello scomputo di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta. Il termine previsto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il rilascio della concessione stessa riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

L'autorizzazione non può essere concessa per la esecuzione delle opere che il consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione o in sede di approvazione dei relativi progetti, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del comune.

Il comune vigila sulla esecuzione delle opere e ne accerta la conformità rispetto a quelle autorizzate.

Art. 9.

Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è subordinata, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto della concessione.

Art. 10.

Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zone redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato con deliberazione del comune o del consorzio competente, in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

Art. 11.

Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono determinati dal consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di ridurre fino al venti per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

Art. 12.

La convenzione alla quale è subordinata l'autorizzazione comunale prescritta per le lottizzazioni, deve prevedere:

1) la concessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta della legislazione vigente, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni prevedano misure più elevate. Qualora la acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;

2) la realizzazione, a cura dei proprietari, con le modalità previste dall'art. 8, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelle secondarie o di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Ove la realizzazione di tali opere comporti oneri inferiori a quelli previsti, per urbanizzazione, ai sensi della presente legge, dovrà essere corrisposta la differenza.

E' in facoltà del comune in ogni caso richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonchè alla utilità ed alle caratteristiche dell'insediamento, al posto della realizzazione diretta delle opere. In ogni caso gli oneri complessivi, per opere e pagamenti, non possono essere inferiori a quelli previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 13.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente legge e fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 2, la quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è corrisposta nella misura risultante dall'applicazione dei parametri indicati nelle tabelle allegate ai costi base regionali, senza applicare le riduzioni o gli aumenti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2.

Nel caso in cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente comma risulti inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni continuano ad applicare l'ammontare precedentemente stabilito sino alla adozione della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge.

Titolo II

CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE COSTRUZIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 14.

La quota di contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dalla tabella *D* allegata alle presenti norme.

Il sindaco all'atto del rilascio della concessione ad edificare stabilisce, in base al tipo di intervento, alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio, di cui alla tabella *D*, l'ammontare della quota di contributo, ferme restando le modalità ed i termini di applicazione di cui all'art. 18 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

Art. 15.

Sono fatti salvi gli esoneri e le riduzioni dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge.

A tal fine il sindaco è delegato all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Titolo III

PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE

Art. 16.

Tutti i comuni della Basilicata hanno facoltà di attuare gli strumenti urbanistici generali sulla base di programmai pluriennali nei tempi e nei modi fissati dalle norme degli articoli seguenti: vi sono invece obbligati quelli non inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

Spetta al consiglio regionale modificare od integrare il suddetto elenco, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Art. 17.

Il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, approvati o vigenti ex art. 4, legge n. 291/1969, relativo alle parti di territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia, in arco temporale non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, deve contenere:

1) una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale con la valutazione sia delle capacità insediative residenziali e produttive, ancora consentite dallo strumento urbanistico ivi comprese quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, sia del fabbisogno insediativo da soddisfare nel periodo di validità del programma;

2) la delimitazione delle aree territoriali omogenee o parti delle stesse, di cui si prevede l'utilizzazione e la relativa urbanizzazione;

3) la individuazione e la specifica destinazione delle opere per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, ed a parcheggio di cui si prevede la realizzazione;

4) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, nonchè di quelle che pur esistenti devono essere adeguate;

5) la indicazione dei piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata da redigere in tempi prefissati in cui sono compresi totalmente o parzialmente i fabbisogni insediativi da soddisfare;

6) per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare e per quelli che hanno adottato detto piano, la delimitazione delle aree da destinare alla edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, in proporzione compresa tra il 40 ed il 70 per cento del fabbricato di edilizia residenziale calcolato per il periodo di validità del programma;

7) il preventivo della spesa occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le eventuali espropriazioni delle relative aree e per la progettazione di eventuali piani particolareggiati;

8) l'indicazione delle presumibili risorse finanziarie mobilitabili, nonchè dei tempi entro cui si prevede la realizzazione delle opere;

9) i termini entro i quali devono essere richieste le concessioni edilizie.

I suddetti termini per le aree oggetto di strumenti attuativi, pubblici o privati, decorrono dalla data di approvazione degli stessi e non devono essere inferiori a 12 mesi e non eccedere il periodo di validità del programma;

10) il periodo di validità del programma pluriennale di attuazione.

Art. 18.

Il consiglio comunale determina la estensione delle aree da includere nel programma pluriennale sulla base del prevedibile fabbisogno edilizio per uso residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigiane ed industriali.

L'estensione delle aree con destinazione d'uso residenziale non potrà essere superiore a quella determinata applicando, per il periodo di efficacia del programma, gli indici di incremento assunti per il dimensionamento del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, eventualmente incrementata per tener conto di particolari esigenze.

L'estensione delle aree per attività turistica, commerciale, direzionale, industriale ed artigianale, sarà determinata sulla base delle richieste e delle previsioni d'intervento degli operatori di settore.

Le aree e gli edifici da includere nel programma pluriennale sono scelte con priorità per:

a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) le aree già dotate di opere di urbanizzazione sottoutilizzate o comunque per le aree nelle quali i costi di insediamento sono relativamente più contenuti;

c) le aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato e adottato;

d) le aree sulle quali non insistono colture pregiate.

Il consiglio comunale provvede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del programma ed alla approvazione del bilancio annuale di utilizzazione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Non sono ammesse varianti al programma pluriennale tranne che per modifiche sostanziali degli strumenti urbanistici generali, oppure per documentato incremento del fabbisogno, per motivata diversa scelta nella realizzazione delle urbanizzazioni o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

In nessun caso sono ammesse varianti all'ultimo anno di validità del programma salvo che per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche di cui al comma precedente.

Non potranno essere soppresse o ridotte le aree di cui al precedente art. 17 a mezzo di varianti al programma pluriennale a meno che non siano conseguenti alla revisione dello strumento urbanistico generale.

Art. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il comune adotta il programma pluriennale d'attuazione e lo trasmette, previa pubblicazione nel primo giorno festivo successivo a quello d'azione, al presidente della giunta regionale nei quindici giorni che seguono la data di pubblicazione.

Il programma si intende approvato se entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della giunta regionale non siano state eccepite proposte di modifiche, di integrazione o di rielaborazione del programma stesso. In questo ultimo caso il comune provvederà ad adottare le proprie determinazioni definitive nei trenta giorni successivi, dandone comunicazione alla giunta regionale.

Scaduto detto termine la giunta regionale, in assenza della determinazione del comune, provvede, entro venti giorni, all'approvazione definitiva del programma.

Art. 20.

Il programma pluriennale d'attuazione, con riferimento ai contenuti di cui ai sottoindicati punti dell'art. 17 consiste essenzialmente:

1) di una planimetria in scala non inferiore a quella utilizzabile per la redazione dello strumento urbanistico generale contenente le indicazioni di cui ai punti 2), 3) e 6);

2) di un elenco delle proprietà catastali delle aree di cui al punto 3);

3) di una relazione illustrativa delle motivazioni assunte al fine del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma e contenente tra l'altro le indicazioni di cui ai punti 9) e 10);

4) una relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti 7) e 8).

Le indicazioni della planimetria o della relazione programmatica sono aggiornate annualmente in relazione allo stato di attuazione del programma ai fini della verifica annuale di cui al quinto comma del precedente art. 18.

Art. 21.

Il comune procede all'esproprio delle aree, qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titoli non abbiano presentato istanza di concessione o avendola presentata ed ottenuta non abbiano iniziati i lavori entro il termine assegnato.

Le aree così espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi, e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

Il comune concede tali aree in diritto di superficie, da 60 a 99 anni, tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale e dell'ultimo comma dell'art. 27 della stessa legge per gli insediamenti produttivi.

L'edificazione sulle suddette aree dovrà rispettare i criteri e la normativa prevista dai programmi pluriennali d'attuazione, salvo l'indicazione di nuovi termini finali che saranno concordati all'atto della stipula della convenzione.

Titolo IV

CONVENZIONE TIPO

Art. 22.

Il consiglio comunale delibera lo schema di convenzione al quale uniformarsi per la stipula delle singole convenzioni o per la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo ed alle tabelle parametriche allegate alla presente legge (tabella *E*).

In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come costo teorico base di costruzione, per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, quello stabilito con C.M. 17 novembre 1977, n. 19602, in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 513; detto costo è comprensivo dell'utile dell'impresa.

Il consiglio regionale con proprio provvedimento procede, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ad una nuova determinazione del costo teorico base di costruzione con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata-sovvenzionata.

Il costo teorico base è aggiornato dal comune, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni del Bollettino dei costi per fabbricato di nuova istituzione pubblicato dall'ISTAT.

Per la determinazione dei canoni di locazione il consiglio comunale assume una percentuale del prezzo di cessione massimo del 4 per cento.

Titolo V

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 23.

Il comune è tenuto a rilasciare agli interessati ricevuta della domanda di concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, con l'attestazione della data di presentazione.

Nei casi in cui, nel termine di sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, il sindaco non comunichi all'interessata le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo secondo le norme e le procedure stabilite nei successivi articoli.

Art. 24.

L'istanza di intervento sostitutivo va presentata al presidente della giunta regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione, o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti.

Copia dell'istanza di intervento sostitutivo va contemporaneamente trasmessa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.

Art. 25.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il sindaco entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente tale termine, nomina un commissario il quale deve pronunciarsi, sentita la commissione edilizia, sulla richiesta di concessione, con la procedura e gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro trenta giorni dalla data di nomina.

Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediata notizia al sindaco e al richiedente.

Il sindaco, dal momento della nomina del commissario, non può più pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.

Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuite tutti i poteri del sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici comunali.

Art. 26.

Qualora il comune obbligato a dotarsi di programma pluriennale di attuazione non vi adempia nei termini previsti dalla presente legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il sindaco a provvedere entro un termine non superiore a due mesi.

Scaduto tale termine, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina entro i successivi trenta giorni un commissario, per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione.

Art. 27.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 luglio 1978

VERRASTRO

(*Omissis*).

(6460)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1978, n. **29.**

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 18 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

(6461)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **74.**

Sovvenzione straordinaria al consorzio provinciale assistenza e riabilitazione di Gorizia per l'assunzione di speciali oneri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio provinciale assistenza e riabilitazione di Gorizia una sovvenzione straordinaria sino all'importo di lire 80 milioni per il risanamento delle posizioni debitorie della sezione AIAS di Monfalcone risultanti al momento del subentro da parte del consorzio nella gestione delle attività della medesima sezione AIAS.

Art. 2.

Per i fini previsti dal precedente articolo viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV, il cap. 1923 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria al consorzio provinciale assistenza e riabilitazione di Gorizia » e con lo stanziamento di 80 milioni per l'esercizio finanziario 1978, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 75.

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

Al fine di assicurare la rispondenza delle nomine da effettuarsi da parte della Regione a principi di capacità, competenza e probità e per consentire l'informazione ed il controllo da parte della comunità regionale, le nomine e le designazioni in enti ed istituti pubblici sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Sfera di applicazione

Le norme di cui agli articoli successivi non si applicano alle nomine, designazioni o proposte che discendano da un rapporto di pubblico impiego o siano comunque vincolate da disposizioni di legge.

Art. 3.

Nomina di presidenti o vice presidenti di enti ed istituti pubblici

La giunta regionale, il presidente della giunta ed i singoli assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze alla nomina o designazione di presidenti o vice presidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere della giunta per le nomine del consiglio regionale, specificando i motivi che giustificano la candidatura, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire nella gestione degli enti od istituti.

Alla richiesta deve essere allegato un *curriculum* del candidato comprendente:

1) titoli di studio e professionali;

2) attività precedenti;

3) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolte o in corso di svolgimento.

Art. 4.

Termini

Il parere di cui al precedente articolo deve essere motivato e va reso entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.

Decorsi inutilmente tali termini, l'organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla giunta per le nomine dell'adozione del relativo provvedimento entro il termine previsto al successivo art. 5.

Art. 5.

Nomine ed altri incarichi

Delle nomine e delle designazioni degli altri amministratori degli enti ed istituti pubblici di cui al precedente art. 1, di competenza dell'amministrazione regionale, deve essere data comunicazione alla giunta per le nomine del consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

Tali comunicazioni devono precisare i motivi che giustificano l'avvenuta scelta e saranno accompagnate da cenni biografici delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Art. 6.

Nomine di competenza del consiglio regionale

Per le nomine e per le designazioni di competenza del consiglio regionale la giunta per le nomine esprime un parere motivato sulle candidature proposte.

A tale fine ciascun consigliere regionale può presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, candidature corredate del *curriculum* di cui al precedente articolo 3.

La giunta per le nomine esprime il parere entro trenta giorni dal deposito delle candidature e lo comunica ai proponenti ed ai gruppi consiliari.

Art. 7.

Incompatibilità

Le cariche di presidente e vice presidente di enti ed istituti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:

a) senatore o deputato del Parlamento;

b) consigliere regionale;

c) presidente o assessore di una amministrazione provinciale;

d) sindaco o assessore di un comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;

e) funzionario statale o regionale preposto od assegnato ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti ed istituti interessati,

nonchè con le funzioni di cui all'art. 7, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Pubblicità della situazione patrimoniale

Coloro che sono stati nominati o designati presidenti o vice presidenti di enti ed istituti pubblici, considerati dalla presente legge, sono tenuti a comunicare alla presidenza della giunta regionale entro trenta giorni dalla nomina:

1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;

2) la consistenza del patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Per coloro che sono stati nominati o eletti prima della entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorre dall'entrata in vigore della legge medesima.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

La mancanza o la infedeltà della predetta comunicazione, in qualsiasi momento accertata, comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 9.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno successivo.

L'elenco dovrà contenere:

a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;

b) le norme che ne disciplinano il conferimento;

c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina e alla designazione.

Qualora, nel corso dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nell'elenco stesso, si procede alla pubblicazione integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.

Art. 10.

Albo regionale

Presso la presidenza della giunta regionale è istituito l'albo delle nomine e delle designazioni, nel quale sono riportati, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente art. 8, i seguenti elementi:

a) dati anagrafici e residenza;

b) scadenza dell'incarico;

c) parere della giunta per le nomine;

d) comunicazione di cui al precedente art. 8.

L'albo è pubblico e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo e l'istruttoria dei provvedimenti concernenti le nomine e le designazioni di competenza degli organi dell'amministrazione regionale spettano alla presidenza della giunta regionale.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **76.**

Contributo regionale a favore degli enti locali territoriali sulle maggiori spese da essi sostenute per la chiamata di propri dipendenti a funzioni pubbliche o sindacali elettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quando in applicazione della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ovvero della legge 18 marzo 1968, n. 249 e loro integrazioni e modifiche nonchè in applicazione dei regolamenti dei singoli enti, l'organico del personale di un ente locale territoriale rimanga sguarnito in misura complessiva non inferiore al 5 per cento o, comunque, di una unità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per un periodo continuativo superiore al trimestre, l'amministrazione regionale, al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni dalle leggi affidate agli enti suddetti, assegna in attuazione dell'art. 54 dello statuto regionale all'ente di appartenenza un contributo annuo pari all'80 per cento della eventuale maggiore spesa che esso ha sostenuto nel corso dell'anno precedente in conseguenza del collocamento in aspettativa del personale suddetto e per provvedere alla sua supplenza.

Art. 2.

La assegnazione di cui all'articolo precedente fa carico con precedenza sulla quota del fondo annuale stanziato nel bilancio regionale di previsione destinata ai comuni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 come successivamente modificata, quando l'amministrazione di appartenenza sia un comune, ovvero fa carico con precedenza sulla quota destinata alle province ai sensi dell'art. 7 della menzionata legge n. 27, quando l'amministrazione di appartenenza sia una provincia.

Art. 3.

Le somme assegnate agli enti locali territoriali ai sensi degli articoli precedenti possono essere utilizzate, in deroga agli articoli 4 e 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, per fronteggiare le spese inerenti e conseguenti al collocamento in aspettativa del personale chiamato a funzioni pubbliche e sindacali elettive.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. **77.**

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 NOVEMBRE 1975, N. 902.

Art. 1.

Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C. I.N.A.P.L.I. ed I.N.I.A.S.A., trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, viene inquadrato, con effetto dal 1° luglio 1976, nel ruolo unico regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Art. 2.

Il personale amministrativo di ragioneria e tecnico viene inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente equiparazione:

ispettore generale capo servizio — dirigente

capo sezione consigliere di I, II e III classe — consigliere

carriera di concetto — segretario

carriera esecutiva — coadiutore

carriera ausiliaria – commesso

Nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le mansioni specifiche del personale inquadrato nella qualifica funzionale di commesso ed assegnato ai centri di formazione professionale.

Art. 3.

Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:

insegnante di gruppo A — consigliere

direttore di gruppo A e di gruppo B — consigliere

insegnante di gruppo B — segretario

istruttore di gruppo B o di gruppo C — segretario

Nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

All'art. 19, secondo comma, quinta interlinea, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:

« o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell'insegnamento di materie inerenti la attività formativa del centro cui sono preposti o assegnati ».

All'art. 20, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene aggiunto il seguente punto:

« — possono essere incaricati dell'insegnamento teorico e tecnico-pratico presso i centri di formazione professionale e di ogni altra attività nel settore didattico sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione del centro ».

Art. 4.

L'inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i dipendenti con qualifica equiparabile a quella di dirigente, nella qualifica corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

Ai fini di cui al primo comma, il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella risultante dal decreto ministeriale di trasferimento è valutato per metà e per non più di cinque anni.

Qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, sia dubbia l'individuazione delle carriere, l'equiparazione sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 5.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella corrispondente carriera o gruppo presso l'ente di provenienza.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata dalla nomina a capo servizio.

Art. 6.

Qualora, per effetto dell'inquadramento al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, al lordo dell'indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

L'assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell'aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l'attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell'aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.

Art. 7.

Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C. e disciplinato all'atto del trasferimento alla Regione dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, continua ad essere disciplinato dal regolamento medesimo salvo quanto previsto dal comma successivo e dagli articoli 8 e 9 della presente legge. L'orario di lavoro e la sua articolazione saranno stabiliti per tale personale con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta stessa in armonia con quanto previsto dall'art. 46, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, *n. 48.*

Le cause e le modalità di cessazione dal servizio sono disciplinate dalla normativa vigente per il personale regionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà con legge a modificare ed adeguare il regolamento di cui al primo comma sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto concerne i livelli funzionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale di cui al primo comma è attribuito un acconto mensile pari all'importo di L. 25.000.

Art. 8.

Al personale di cui all'art. 1 si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dal 1° luglio 1976, le disposizioni della parte IV, titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 9.

Per il personale di cui all'art. 1 è fatto salvo il diritto di optare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento della iscrizione, ai fini del trattamento di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Regione assicura al personale di cui al comma precedente, per il servizio reso dal 1° luglio 1976, la corresponsione di un'indennità di fine rapporto secondo le modalità previste dal quarto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente, al personale medesimo vengono trattenuti dall'amministrazione regionale contributi mensili pari a quelli previsti dalla legislazione dell'I.N.A.D.E.L. per il trattamento previdenziale.

Art. 10.

Gli acconti erogati dall'amministrazione regionale al personale di cui al presente titolo verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla presente legge; per il personale di cui all'art. 7 detto recupero avverrà al momento della definizione della posizione tabellare.

Art. 11.

La definitiva sistemazione del personale di cui al presente titolo sarà regolata con successiva legge regionale, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Titolo II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 NOVEMBRE 1975, N. 902, E DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546.

Art. 12.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'amministrazione di provenienza.

Il personale con qualifica di guardia sanitaria viene inquadrato nella qualifica funzionale di coadiutore.

Art. 13.

Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell'art. 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'amministrazione di provenienza.

Art. 14.

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l'amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l'inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente ovvero in quella di consigliere, si effettua secondo la seguente equiparazione:

dirigente superiore o equiparato; primo dirigente o equiparato; ispettore generale o direttore di divisione o equiparato anche ad esaurimento — dirigente

altre qualifiche della carriera direttiva — consigliere

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 che presso l'amministrazione di provenienza appartenga alla categoria degli operai, l'inquadramento si effettua secondo la seguente equiparazione:

operaio comune — commesso;
operaio qualificato — agente tecnico;
operaio specializzato — coadiutore.

Art. 15.

Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di *studio posseduto*, purchè svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.

Per l'inquadramento nella qualifica funzionale di coadiutore al personale di cui al precedente comma si applica il disposto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.

Art. 16.

Al personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 viene attribuita la posizione tabellare cirrispondente al trattamento *economico in godimento nell'amministrazione di provenienza* alla data di entrata in vigore della presente legge per il personale comandato ed alla data del trasferimento per quello trasferito, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché degli altri assegni fissi e continuativi.

Art. 17.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l'amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l'anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.

Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 18.

Per l'applicazione dell'art. 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in posizione di comando o trasferito, inquadrato ai sensi del titolo II della presente legge, si ha riguardo all'anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, alla retribuzione in godimento ed a quella prevista per la suddetta classe o qualifica, secondo la normativa vigente presso l'amministrazione di provenienza.

Il beneficio di cui al precedente comma non si applica al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge regionale n. 48/1975, cui siano stati attribuiti i tre aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 105, primo comma, della legge medesima, ovvero sia stato inquadrato in qualifica superiore a quella posseduta nell'amministrazione di provenienza.

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può comunque, avere effetto anteriore alla data d'inquadramento.

Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed inquadrato ai sensi della presente legge, in luogo dei benefici previsti dall'art. 99, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono attribuiti a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tre scatti biennali, anche virtuali con effetto dalla data dello inquadramento.

Art. 19.

Alla copertura dei posti di dirigente degli uffici di veterinario provinciale, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale della carriera direttiva, appartenente ai suddetti uffici, inquadrato ai sensi dell'art. 12 della presente legge, che sia in possesso del diploma di laurea in veterinaria e che, da almeno un anno, sia preposto ad uno dei suddetti uffici.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello statuto si stabiliranno i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Art. 20.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla tabella *A* allegata alla legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell'inquadramento.

In conseguenza di quanto previsto al precedente art. 19 il numero dei posti dell'organico del personale della qualifica di dirigente del ruolo unico regionale di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza del numero dei vincitori del concorso di cui al citato art. 19.

Il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978; a tale scopo gli stanziamenti dei capitoli 101, 105 e 106 vengono elevati rispettivamente di L. 19.000.000, di L. 75.000.000 e di L. 35.000.000.

All'onere complessivo di L. 300.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3603: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 giugno 1978

COMELLI

(6458)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1978, n. 78.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, concernente l'utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 5 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è sostituito dal seguente: « l'amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere, per ciascun vigile, una quota sino a L. 1.500 per pasto quale proprio contributo miglioramento mensa ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, dopo il terzo comma viene inserito il seguente IV comma: « La quota del contributo miglioramento mensa di cui al comma precedente, può essere variata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, in conseguenza del variare degli indici ISTAT sul costo della vita ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è sostituito dal seguente: « In deroga alle vigenti disposizioni i vigili volontari ausiliari sono abilitati, per servizio ovvero, in caso di comprovata necessità, anche per raggiungere dalla propria residenza le località d'impiego, alla guida delle autovetture di proprietà loro o degli enti presso i quali prestano servizio ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 luglio 1978

COMELLI

(6459)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. **32.**

Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 26 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere in via organica e permanente la valorizzazione dei territori collinari e montani e a perseguire una politica di riequilibrio economico e sociale nel territorio regionale, mediante:

a) interventi di forestazione;
b) attività promozionale;
c) incentivazione delle attività produttive.

Art. 2.

Piani e programmi di intervento

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione finanzia i piani di sviluppo ed i programmi predisposti dalle comunità montane, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale, che dovranno essere presentati dalla giunta regionale per la conseguente approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Per la formazione dei programmi e la realizzazione degli interventi le comunità montane possono avvalersi dell'apporto degli uffici della Regione e dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Per la realizzazione degli interventi le comunità montane si avvalgono, ove possibile ed in conformità alla normativa contrattuale vigente, della manodopera già impiegata nei cantieri di forestazione e favoriscono la costituzione di cooperative tra operai forestali, con particolare riguardo a quelle rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge 1° giugno 1977, numero 285.

Art. 3.

Intese

Per interventi che interessino territori di due o più comunità montane, queste possono addivenire ad intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

Art. 4.

Interventi di forestazione

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e colture da legno;
b) ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;
c) consolidamento delle pendici franose e dissestate;
d) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli;
e) sistemazione idraulico-forestale e relative opere di manutenzione;
f) prevenzione e difesa degli incendi boschivi;
g) difesa antiparassitaria;
h) settore vivaistico;
i) opere infrastrutturali.

Art. 5.

Criteri di riparto

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, provvede, sentita la commissione consiliare competente, alla ripartizione tra le comunità montane dei fondi previsti per gli interventi di cui al precedente articolo in base ai seguenti criteri:

il 20 per cento in parti uguali;
il 10 per cento in base alla superficie montana;
il 10 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento;
il 5 per cento in base alla differenza tra la superficie totale dei comuni del comprensorio e la superficie montana;
il 30 per cento in base al numero delle giornate di lavoro eseguite dai lavoratori forestali nell'anno solare precedente;
il 25 per cento sulla base dei programmi deliberati da ciascuna comunità montana.

Sulla base di tali assegnazioni le comunità montane redigono progetti esecutivi delle opere.

Art. 6.

Attività promozionali

La Regione assegna inoltre alle comunità montane contributi per:

a) acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione dei programmi di forestazione;
b) ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle comunità montane;
c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia.

Art. 7.

Criteri di riparto

Per ottenere i contributi relativi agli interventi previsti al precedente articolo le comunità montane debbono presentare alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa.

I contributi sono assegnati con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. L'entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Le comunità montane possono utilizzare quote di contributi loro assegnate anche per il finanziamento di soggetti operanti nel settore di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della presente legge.

I contributi assegnati sono erogati:

per il 50 per cento al momento dell'approvazione del progetto o preventivo;
per il rimanente 50 per cento a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo

Art. 8.

Incentivazione delle attività produttive

Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle comunità montane, vengono assegnate alle stesse L. 297.300.000 per l'anno 1978, con imputazione al cap. 3712, di nuova istituzione nel relativo bilancio, denominato « Spese per la incentivazione di iniziative per la valorizzazione dei territori delle comunità montane ».

La somma di cui al presente articolo può essere utilizzata dalle comunità montane per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 9.

Criteri di riparto

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, visti i programmi per l'utilizzo delle somme presentati dalle comunità montane, provvede al riparto tra le stesse dei fondi di cui al precedente art. 8 in base ai seguenti criteri:

per il 30 per cento in parti uguali;
per il 50 per cento in base alla superficie montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, articoli 1 e 14;
per il 20 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 10.
Finanziamento

Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1978, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

lire 1.265 milioni per gli interventi previsti dall'art 4, con imputazione al cap. 3710, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato « Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali »;

lire 50 milioni per gli interventi di cui all'art. 6, con imputazione al cap. 3711, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato « Contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione dei programmi di forestazione; per il ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni e costruzioni di immobili idonei agli usi delle comunità montane; nonchè per attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia ».

Al complessivo onere di L. 1.612.300.000 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 1080 per lire 150 milioni e del cap. 3630 per L. 1.462.300.000.

In conseguenza di quanto disposto al precedente secondo comma, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 1978:

PARTE SPESA

In aumento:		
Cap. 3710	L.	1.265.000.000
Cap. 3711	»	50.000.000
Cap. 3712	»	297.300.000
Totale .	L.	1.612.300.000

PARTE SPESA

In diminuzione:		
Cap. 1080	L.	150.000.000
Cap. 3630	»	1.462.300.000
Totale .	**L.**	**1.612.300.000**

Gli impegni assunti ed i mandati emessi con imputazione al cap. 3630 sono trasferiti al cap. 3710.

Art. 11.
Rendicontazione

Le comunità montane trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione una relazione illustrativa sull'attività svolta ai sensi della presente legge con una distinta analitica delle spese effettuate.

Art. 12.
Rinvio

Per quanto non regolato dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48.

Art. 13.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 aprile 1978 (atto n. 813) e in data 19 giugno 1978 (atto n. 871) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 luglio 1978.

(6829)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 33.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente: « Asilo nido ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è modificato come segue: dopo le parole « n. 1044 » sono aggiunte le parole « e all'art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891 ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così costituito: « Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni singoli o associati con domanda al presidente della Regione inoltrano le richieste per i contributi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891.

Le domande volte ad ottenere i contributi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido o per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a tale scopo, devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente comprovante:

a) l'avvenuta adozione della deliberazione, relativa alla decisione di costruire uno o più asili-nido con la indicazione della previsione di spesa e delle fonti di finanziamento;

b) la disponibilità di area idonea o dei locali da ristrutturare ovvero la individuazione dell'area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione e, in ogni caso, della ubicazione, della superficie, della viabilità principale, degli eventuali insediamenti industriali e plessi scolastici esistenti in progetto nella zona;

c) la esistenza, nella ipotesi di ristrutturazione di immobili, degli atti tecnici, con la indicazione dei criteri di ristrutturazione e della relativa previsione di spesa.

Le domande per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente comprovante:

a) l'avvenuta adozione della deliberazione di assunzione della gestione dell'asilo-nido ovvero di istituzione di un nuovo asilo-nido;

b) la ubicazione;

c) la ricettività;

d) numero dei bambini eventualmente iscritti;

e) l'organigramma del personale;

f) l'eventuale consuntivo di gestione dell'anno precedente;

g) il piano di gestione, con l'indicazione dell'onere assunto, dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro nonchè di altri eventuali contributi ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è sostituito come segue: « Sulla base delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 4 il consiglio regionale approva ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5 della legge 29 novembre 1977, n. 981, il piano degli asili-nido fissando le priorità degli interventi e la entità dei contributi di cui all'art. 6 della stessa legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione i comuni singoli o associati approvano i progetti relativi alle opere di cui alla presente legge.

L'approvazione dei progetti di opere ricomprese nel piano di cui al primo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza dei lavori relativi alle opere da eseguirsi ».

Art. 4.

All'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

« L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 secondo comma è disposta con delibera della giunta regionale a seguito dell'approvazione del progetto dell'opera e della documentazione, da parte del comune, della disponibilità dell'area, o dello immobile.

L'assegnazione e l'erogazione di contributi di cui all'art. 4, terzo comma, nei limiti della previsione di spesa di cui al piano regionale, è disposta immediatamente dopo la pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento dell'inizio dell'attività per gli asili di nuova istituzione o di persistente attività per gli altri.

L'atto di assegnazione dei contributi costituisce impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è modificato come segue:

Il primo comma è così sostituito:

« Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto della opera, i comuni, singoli o associati, debbono avviare le procedure per l'acquisizione delle aree.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 4, secondo comma, i comuni, singoli o associati devono provvedere all'espletamento di tutte le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, di tutte le procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ».

Il secondo comma è così sostituito:

« Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 5, secondo comma, e del presente articolo, primo e secondo comma, previa diffida la giunta regionale, pronuncia la decadenza dei comuni dai benefici concessi.

I contributi per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad altri comuni secondo le priorità indicate nei piano.

In caso di carenza di ulteriori richieste nelle previsioni del piano i contributi per i quali è pronunciata la decadenza vanno ad incrementare lo stanziamento dell'anno successivo ».

Il quinto comma è sostituito come segue:

« I contributi di cui all'art. 4, secondo comma assegnati ai sensi del precedente art. 5-*bis* sono erogati dalla giunta regionale previa presentazione da parte degli enti interessati della copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, copia conforme degli atti conclusivi relativi alla procedura seguita per dare inizio ai lavori, unitamente alla richiesta di accreditamento dei fondi ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato:

Il primo comma è così sostituito:

« La ricettività dell'asilo-nido non deve essere inferiore di norma, ai trentadue posti, nè superiore ai sessanta; in ogni caso il limite minimo non può essere inferiore ai venti posti ».

Il secondo comma è così sostituito:

« I locali adibiti ad asilo-nido devono essere ubicati, ove possibile, a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione comunque del seminterrato e debbono possibilmente disporre di una adeguata zona verde ».

Art. 7.

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, sono abrogati.

Art. 8.

L'art. 10, secondo comma, della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato: dopo le parole « le famiglie in misura » sono aggiunte le parole « del cinquanta per cento dei componenti l'organismo ».

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è sostituito come segue:

« Alla funzione educativo-formativa partecipa tutto il personale operante nell'asilo-nido.

La dotazione minima di personale per ciascun asilo-nido è costituita da:

una unità di assistenza diretta per ogni otto bambini iscritti;

una unità ogni dodici bambini iscritti per i servizi generali.

I comuni singoli o associati, in relazione alla durata della apertura giornaliera degli asilo-nido ed in rapporto all'orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del personale stesso per garantire un migliore espletamento del servizio ».

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato:

Al primo comma, sono soppresse le parole « singolo o associati ».

Al secondo comma, dopo le parole « assistenza diretta », sono soppresse le parole « fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale ».

Il quinto comma è sostituito come segue:

« I corsi di formazione continua del personale socio-sanitario operante negli asili-nido sono istituiti a norma della legge regionale 31 maggio 1977, n. 23 ».

Art. 11.
Norme transitorie

La giunta regionale pronuncia la decadenza da contributi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei confronti dei comuni che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 5, terzo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di decadenza comporta l'annullamento dell'impegno di spesa e le relative disponibilità potranno essere utilizzate per le finalità di cui alla legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 888) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. **34.**

Aumento della partecipazione al capitale sociale della Sviluppumbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 750 milioni a titolo di aumento della partecipazione della Regione al capitale della società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria istituita con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

Art. 2.

Gli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge saranno imputati al cap. 4580: « Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria » del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 750 milioni sarà fatto fronte con la quota del fondo relativo all'anno 1978 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato con l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Al bilancio preventivo regionale dello esercizio 1978 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

PARTE II SPESA

In aumento:

Cap. 4580 L. 750.000.000

In diminuzione:

Cap. 4680 (riferimento all'elenco n. 4 allegato al bilancio 1978 n. d'ordine 9) L. 750.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 892) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. **35.**

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, concernente l'aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'onere per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 — modificato con leggi 3 febbraio 1977, n. 9 e 6 dicembre 1977, n. 60 — è stabilito nell'importo annuo di L. 211.700.000 per gli esercizi dal 1978 al 2007.

Alla maggiore spesa annua di L 28.700.000 si farà fronte, per l'esercizio in corso, con la seguente variazione di bilancio:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 4710. — Rate di ammortamento di mutui passivi L. 28.700.000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (riferimento all'elenco n. 4 allegato al bilancio numero d'ordine 12) L. 28.700.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 893) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. **36.**

Soppressione degli enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli E.C.A.

Le attribuzioni degli E.C.A. nonchè i rapporti attivi e passivi ed il personale sono trasferiti ai rispettivi comuni secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

I comitati amministrativi degli E.C.A. attualmente in carica provvedono alla liquidazione degli E.C.A. ed agli adempimenti previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Il comitato amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, procede:

a) all'accertamento della consistenza patrimoniale dello E.C.A. mediante ricognizione, descrizione ed elencazione dei beni, nonchè alla identificazione dei beni che risultino appartenenti alle eventuali IPAB concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti, elencati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette IPAB;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro referibilità all'E.C.A. o a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate o amministrate;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dell'E.C.A. e personale dipendente dalle IPAB concentrate o amministrate dall'E.C.A.

Delle risultanze delle operazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), viene trasmessa comunicazione al comune.

Art. 4.

Nei successivi venti giorni il presidente dell'E.C.A. procede alla consegna al comune dei beni identificati ai sensi del precedente articolo, mediante verbale di consegna da redigersi in contradditorio con un rappresentante del comune interessato.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle regioni.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni di arredi al servizio degli stessi.

Art. 5.

Il personale degli E.C.A. di ruolo, o con rapporto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.

Il trasferimento viene effettuato entro il termine di cui all'art. 4 a mezzo di elenchi nominativi predisposti dal presidente dell'E.C.A. in contraddittorio con un rappresentante del comune interessato, sulla base della ricognizione eseguita ai sensi dell'art. 3, lettera *c*).

In attesa della riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari nei consorzi previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, numero 57, i dipendenti trasferiti ai comuni sono inquadrati, nel rispetto dei diritti acquisiti, in un apposito ruolo comunale transitorio.

Art. 6.

Qualora i comitati amministrativi ed i rispettivi presidenti non procedano agli adempimenti di cui agli articoli precedenti entro i termini ivi previsti, alle operazioni medesime provvede un commissario nominato dal presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.

All'amministrazione delle IPAB concentrate od amministrate dagli E.C.A. provvedono, dalla data di scioglimento di questi ultimi, i rispettivi comuni, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali, fino alla entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 882) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 37.
Normativa per il conseguimento ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 2 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.
Obbligo della licenza

L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza concessa secondo la procedura indicata dai successivi articoli 4 e seguenti.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) i minori di anni 13 che esercitano la pesca con l'uso della sola canna con e senza mulinello armato con uno o più ami.

Il titolare della licenza può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.
Tipi di licenza di pesca

La licenza di pesca viene concessa nei seguenti tipi:

1) *licenza di tipo A*:

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti.

2) *licenza di tipo B*:

autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, tirlindana, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera.

autorizza inoltre l'esercizio della pesca con bilancioni delle misure e con le modalità indicate dalla giunta regionale nonchè la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4.
Rilascio della licenza

La licenza di pesca viene concessa previa presentazione della certificazione dei versamenti di cui al successivo art. 7 in conformità ai modelli corrispondenti ai tipi *A* e *B*, di cui al precedente articolo, predisposti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

La licenza di tipo « *A* », rilasciata per i pescatori di mestiere e la licenza di tipo « *B* » rilasciata per i pescatori dilettanti, devono contenere:

una numerazione progressiva;
generalità, indirizzo e professione del titolare.

Art. 5.
Rilascio della licenza di tipo A

Alla domanda per la concessione della licenza di tipo *A* deve essere allegata la certificazione dell'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Sono esenti dall'obbligo della iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati nonché i pescatori di professione pensionati dalla Cassa di previdenza marinara e dell'Istituto di previdenza sociale.

Per i minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono la autorizzazione alla pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, può essere concessa la licenza di tipo *A* sulla quale deve essere apposta la scritta « apprendista ».

La licenza di cui al comma precedente autorizza la pesca purchè effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.

Art. 6.
Durata delle licenze di pesca

Le licenze di pesca di tipo *A* e *B* hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate.

Art. 7.
Tasse e soprattasse

Le tasse e le soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono indicate dalle norme regionali sulla disciplina delle concessioni.

L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma precedente.

I versamenti sono validi fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono.

Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma avviene mediante versamento in conti correnti postali.

La ricevuta dei versamenti deve essere esibita, a richiesta, unitamente alla licenza di pesca.

Art. 8.
Sanzioni

Chiunque eserciti la pesca senza le licenze prescritte dal precedente art. 3, ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Art. 9.

Validità delle concessioni in atto

Le licenze di pesca rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia sino alla scadenza.

Art. 10.

In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province di Perugia e di Terni.

Art. 11.

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi di legge è esercitata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 12.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

Art. 13.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 14.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli articoli 100, 126 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1977, n. 616.

Art. 15.

I fondi per l'attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla giunta regionale tra le province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/5 e 2/5 dello stanziamento regionale.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 883) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. **38**.

Proroga di alcuni effetti della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo unico della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34, è prorogato di un semestre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 884) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1978.

(6830)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782580)